

Ministero dello Sviluppo Economico

Piano triennale di prevenzione della corruzione
trasparenza e integrità

2019-2021

INDICE

1. Premessa	4
2. Bilancio annuale sulle disposizioni attuate	4
2.1 Sintesi cronologica dell'attuazione del Programma della trasparenza anno 2018 - attività realizzate	5
3. Introduzione al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT).....	6
4. Le analisi dei contesti esterni e interni.....	7
4.1 I contesti interni	8
4.2 I contesti esterni.....	8
5. Il processo di adozione	9
6. Il modello organizzativo e gli attori coinvolti nel processo	9
7. La metodologia del <i>risk assessment</i>	12
8. I risultati del <i>risk assessment</i>	13
9. La trasparenza	14
9.1 Previsioni triennali sulla prevenzione della corruzione in funzione della trasparenza	22
10. Le misure trasversali.....	24
10.1 La formazione	24
10.2 La tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing	25
10.3 La rotazione	25
10.4 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage.....	26
10.5 Il Codice di comportamento.....	28
10.6 Gli accertamenti in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi	29
10.7 Gli obblighi di informazione ai sensi della l. 190/2012	30
11. Verifica dell'adozione e dell'attuazione dei PTPCT da parte di soggetti controllati, vigilati e partecipati	31
12. Rapporti con la società civile ed azioni di sensibilizzazione	31
13. PTPCTI e ciclo della performance	32
APPENDICE	34
A. Riferimenti normativi e strumenti applicativi	
B. Unità centrali e strutture territoriali	
C. Enti controllati	
D. Elenco dei Referenti per la prevenzione della corruzione	

E. Elenco dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, art. 10 d.lgs. 33/2013

ALLEGATI

Allegato A - Mappatura dei processi per Livello di rischio

Allegato B – Guida alla lettura della scheda di dettaglio per la prevenzione del rischio corruzione

Allegato 01 – Segretariato Generale

Allegato 02 - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Allegato 03 - Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

Allegato 04 - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica

Allegato 05 - Direzione generale per la politica commerciale internazionale

Allegato 06 - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Allegato 07 - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Allegato 08 - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

Allegato 09 - Direzione generale per le attività territoriali

Allegato 10 - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Allegato 11 - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il nucleare

Allegato 12 - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

Allegato 13 - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Allegato 14 - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Allegato 15 - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Allegato 16 - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Allegato 17 – Tabella Flusso trasparenza - Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, art. 10 d.lgs. 33-2012

Allegato 18 – scheda Struttura di progetto per il contrasto e la prevenzione della corruzione

1. Premessa

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (di seguito Piano o PTPCTI) del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero o MiSE) si propone di tracciare un significativo percorso di crescita e approfondimento nella necessaria ed impegnativa azione di prevenzione della corruzione, nel senso più ampio ed ormai consolidato della materia.

Non si può, infatti, non ricordare il concetto di “maladministration” quale “assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.” (Aggiornamento 2015 al PNA 2013).

Questo concetto suggerisce una necessaria e costante riflessione sulle azioni amministrative da assumersi sul piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coinvolgendo tutte le figure ad essa attratte, dai vertici amministrativi, ai dipendenti, dagli utenti esterni, ai collaboratori, ecc.

Lo stesso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito Responsabile o RPCT) matura, anno dopo anno, maggiore consapevolezza su ruolo e funzioni che lo permeano, ed agisce in conseguenza, non solo di fronte ed insieme all’intera struttura ministeriale, ma anche fuori di essa (si pensi all’Autorità Nazionale Anticorruzione – di seguito Autorità o ANAC –, stakeholder, ecc).

Il presente Piano è stato redatto sulla base della scelta già compiuta per la stesura precedente (PTPCTI 2018-2020), di tenere distinti contenuti, nella parte descrittiva, e dati ed elenchi, nell’Appendice, a favore di chiarezza, snellezza, sistematicità del documento, quindi a beneficio di quanti, a vario titolo, vi si accostano.

2. Bilancio annuale sulle disposizioni attuate

Il Piano 2018-2020 è stato attuato attraverso molteplici azioni in esso enunciate, grazie alla puntuale e pertinente azione dei Referenti di direzione che hanno fornito il loro personale contributo in assenza della pur prevista Struttura specifica di supporto.

Particolarmente significativa è stata la collaborazione offerta dalla dr.ssa Patrizia Scandaliato, dirigente della DG.SCERP, dalla dr.ssa Gilda Gallerati, dal dr. Donato Casalino e dal dr. Riccardo Scarpulla, funzionari rispettivamente della DG.ROB, della DG.SAIE e DG.PIPS.

Anche nel 2018 si è proseguito con approfondimenti della materia, al fine di migliorarne l'applicazione, supportati, anche, dall'accoglimento della possibilità di effettuare stage universitari nell'ambito della materia stessa. Una valida esperienza, in tal senso, è stata quella di uno studente dell'Università di Roma Tor Vergata, Francesco Maone, che ha effettuato, con esiti interessanti, diverse analisi comparative sull'efficacia delle misure di prevenzione già adottate, fornendo al Responsabile utili elementi di approfondimento.

Anche l'attività formativa interna ha costituito un fondamentale momento di verifica laboratoriale del fatto che la prevenzione della corruzione vada affrontata non già come mero adempimento amministrativo, bensì come nuovo, concreto, modello di approccio al lavoro pubblico, proiettato nella realtà specifica di ciascuna amministrazione ed attività.

E' evidente, dunque, un processo di crescita di consapevolezza e sensibilità sulla materia che, seppure progressivo, si sta mostrando costante in questi anni di prima applicazione.

Quanto sopra ha trovato conferma nel quadro della "IV Giornata di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in servizio presso le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico", promossa dall'ANAC il 24 maggio 2018. Anche quest'anno, infatti, il RPTC del MiSE ha raccolto l'invito del Presidente Cantone a partecipare attivamente ai lavori della giornata, consapevole della significativa opportunità di porre in campo, in un confronto diretto con l'Autorità, aspetti quali, tra gli altri, il ruolo del RPC, la sua autonomia - o indipendenza - in seno all'amministrazione di appartenenza, il whistleblowing, gli accertamenti sulle autodichiarazioni in genere e su quelle per inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi nello specifico, ecc.

2.1 Sintesi cronologica dell'attuazione del Programma della trasparenza anno 2018 - attività realizzate

1. Adeguamento della sezione Amministrazione trasparente alle novità normative intercorse con il d.lgs. 97/2016.
2. Aggiornamento e monitoraggio delle informazioni per le quali vi è obbligo di pubblicazione presenti nel Portale trasparenza.
3. Pubblicazione di ulteriori informative di interesse degli stakeholder di riferimento sul sito istituzionale in ottica di trasparenza (tavoli di concertazione, accordi di programma, tavoli di crisi, consultazioni pubbliche, ecc.).

4. Operatività del nuovo applicativo per la gestione dei dati relativi ai bandi di gara e contratti conclusi dall'Amministrazione da parte di tutti i Centri Di Responsabilità (di seguito CDR) e conseguenziale pubblicazione sul sito web del Ministero , in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
5. Operatività del nuovo applicativo per la gestione delle Posizioni organizzative che consente l'inserimento dei curricula vitae da parte dei vari CDR.
6. Operatività del nuovo applicativo relativo alla gestione degli incarichi con aggiornamento decentrato dei dati ad opera dei vari CDR.
7. Creazione del nuovo applicativo per la gestione e l'aggiornamento di attività e procedimenti da parte di tutti i CRD.
8. Adozione di un atto di regolamentazione, a firma del Ministro, sulla istituzione del Registro per la trasparenza congiuntamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. Adeguamento del Registro trasparenza.
10. Aggiornamento pubblicazione del registro degli Accessi.
11. Progettazione e realizzazione interventi formativi/informativi sulla trasparenza e la cultura della legalità.
12. Formazione specialistica per i Referenti della prevenzione della corruzione e della Trasparenza presso la SNA.
13. Aggiornamento e pubblicazione della rendicontazione delle attività inerenti la trasparenza e programmazione nell'ambito del PTPC.
14. Pubblicazione del Piano e della Relazione sulla Performance.
15. Pubblicazione e condivisione interna all'Amministrazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

3. Introduzione al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT)

Anche per il 2019 il quadro normativo entro il quale continuano a collocarsi lo studio e l'elaborazione del Piano è ampio.

Alla cosiddetta Legge Severino del 2012 (l. 190/2012) e all'ultimo "decreto trasparenza" del 2016 (c.d. FOIA d.lgs. 97/2016), con tutti i provvedimenti, di legge e di prassi, emanati in questo intervallo temporale, si aggiungono oggi la Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e la Delibera n. 840 del 2 ottobre

2018 sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre alla legge sul whistleblowing, n. 179 del 30 novembre 2017.

Tale ultimo contesto normativo, ponendo in chiaro una precisa volontà del legislatore di compiere un passo avanti anche su una misura tanto difficile da attuare quanto più va ad incidere sul tessuto culturale del Paese, appare senza alcun dubbio fortemente innovativo, anche se concreti spazi di applicazione andranno consolidandosi solo progressivamente, nel tempo.

Il presente Piano include direttamente la materia della trasparenza e l'intero documento assume il PNA 2016 quale atto di indirizzo generale ed il PNA 2018 quale atto guida per gli aggiornamenti.

In tale contesto il RPCT ha svolto le proprie funzioni, fino alla elaborazione del presente PTPCTI 2019-2021, attraverso le fasi seguenti:

- acquisire dalle strutture del Ministero informazioni, dati, aggiornamenti, notizie necessari per la redazione del documento;
- coinvolgere gli organi di indirizzo e l'OIV;
- porre il documento in consultazione pubblica aperta, sul sito istituzionale www.mise.gov.it, prima della sua adozione;
- proporre il progetto definitivo del Piano agli organi di indirizzo per la sua adozione;
- pubblicare il Piano nel sito istituzionale www.mise.gov.it - sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Prevenzione della Corruzione" e nella rete intranet del Ministero;
- dare notizia del Piano ai dipendenti in occasione della prima assunzione in servizio e a tutti i dipendenti e collaboratori attraverso invio massivo di messaggio di posta elettronica ordinaria.

Il Piano è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'Amministrazione ed è reso pubblico per tutti i soggetti portatori di interessi, interni ed esterni al Ministero.

Esso si intende trasmesso all'ANAC, secondo la previsione normativa di cui all'art. 1, c. 8 l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, con la sua pubblicazione nel sito istituzionale, come espressamente disposto dall'Autorità nel PNA 2016 (par. 4. Ulteriori contenuti dei PTPCT alla luce delle recenti modifiche normative).

4. Le analisi dei contesti esterni e interni

Il MiSE è l'organo governativo preposto alla realizzazione delle politiche per lo sviluppo di un ambiente economico favorevole allo svolgimento dell'attività d'impresa. E' suo compito definire ed attuare un insieme coordinato di misure per rafforzare la competitività del tessuto produttivo e rilanciare l'economia, quali ad esempio: lo stimolo alla ricerca e all'innovazione tecnologica, la promozione e la

crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico, l'accesso alle fonti di finanziamento, il consolidamento patrimoniale, la ristrutturazione e il rilancio di imprese in crisi, il rafforzamento della proiezione internazionale, l'approvvigionamento energetico a costi più competitivi, la realizzazione e promozione di servizi e infrastrutture digitali, nonché la promozione della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori, la vigilanza del sistema cooperativo, il controllo della rete nazionale di comunicazione.

Il macro contesto nel quale si muove il Ministero, così come sopra tracciato appare certamente significativo per poter affrontare politiche di prevenzione della corruzione incisive, efficaci, adeguate.

Rimasta anche quest'anno invariata l'articolazione centrale e territoriale del Ministero e le relative competenze, non si è ravvisata la necessità di aggiornare quanto già descritto nel Piano dello scorso anno.

4.1 I contesti interni

I dati raccolti dalle strutture organizzative sono stati sistematizzati in un *file* riepilogativo (v. allegato 18) che consente una lettura d'insieme più diretta ed immediata. Per ciascuna Direzione generale e per il Segretariato generale sono così evidenziati punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce che rappresentano il quadro interno nel quale ogni unità organizzativa si muove, e quindi una parte della base sulla quale il *risk owner* conduce la sua azione di *risk assessment*.

In realtà, si tratta di una operazione complessa, quando, ad esempio, emergono elementi concomitanti ma contrapposti, come punti di forza rappresentati dalla marcata specializzazione del personale a fronte di punti di debolezza dovuti alla carenza di unità impiegate; ovvero come opportunità rappresentate dall'avvento di provvedimenti legislativi che ampliano l'attività, a fronte di difficoltà dovute all'eccesso di procedure burocratiche e farraginose. Insomma, è in questo contesto che il *risk owner* deve mostrare sensibilità e professionalità per progettare uno schema corruttivo specifico, adeguato ed efficace.

4.2 I contesti esterni

Anche il contesto esterno è stato analizzato in chiave plurale e parimenti complessa, attraverso la rilevazione di dati relativi ad aree omogenee di attività individuate per ciascuna struttura organizzativa.

Come era prevedibile, pure con uno strumento univoco come quello ideato dall'apposito Gruppo di lavoro e adottato con il precedente Piano, la sistematizzazione dei dati raccolti appare alquanto difficile.

Se da un lato, infatti, le schede di rilevazione costituiscono materiale ancora una volta utile al *risk owner* per la progettazione dello schema corruttivo dei processi di sua competenza, dall'altro esse vanno

ulteriormente approfondite per continuare a perseguire l'obiettivo del miglioramento della mappatura dei processi e dei parametri di ponderazione del rischio corruzione.

5. Il processo di adozione

Il Piano è redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza con il coinvolgimento dell'OIV e di tutti i soggetti interni ed esterni portatori di interesse, anche attraverso una consultazione pubblica aperta dal 14 al 21 gennaio.

Alla chiusura della suddetta consultazione, non essendo pervenute osservazioni, il PTPCTI è stato adottato dall'organo di indirizzo politico.

6. Il modello organizzativo e gli attori coinvolti nel processo

Il modello organizzativo è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.

Nel corso del 2018, il Segretario generale ha esercitato la propria funzione di coordinamento dei vertici amministrativi e di raccordo con l'organo di indirizzo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è il dott. Pietro Celi, Dirigente di ruolo di prima fascia, attualmente con incarico di Direttore generale per le attività territoriali.

È concluso il processo di integrazione tra le figure del Responsabile per la prevenzione della corruzione e quella della trasparenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 97/2016, e riportato nel PNA 2016.

La struttura di supporto alla Responsabile della trasparenza pro tempore ha continuato a garantire la propria collaborazione alla nuova figura di responsabile.

I Referenti per la prevenzione della corruzione

I Referenti per la prevenzione della corruzione, individuati sia a livello centrale che territoriale, proseguono nei loro percorsi di crescita ed approfondimento, favorendo come sempre il raccordo tra le Direzioni generali ed il RPCT e sostenendo il Responsabile stesso nell'attuazione del Piano.

L'elenco dei Referenti è riportato in Appendice.

I Dirigenti

I loro compiti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione sono disciplinati dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-quater, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni. I Dirigenti, in sinergia con il Responsabile, partecipano al processo della gestione del rischio, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, adottando eventuali provvedimenti disciplinari ovvero avviandoli, curando la rotazione del personale ed attuando quanto contenuto nel PTPCTI.

In particolare, nell'impianto di gestione del rischio il dirigente riveste il ruolo di *risk owner*, ossia ha la responsabilità ultima dei rischi attinenti le proprie aree di competenza e quindi dell'efficacia e dell'efficienza della loro gestione, anche con riguardo alle misure adottate.

L'Ufficio procedimenti disciplinari

L'Ufficio riveste un ruolo di rilievo nell'economia dell'azione di prevenzione della corruzione. Ad esso sono affidati i compiti di:

- ✓ vigilare, ai sensi dell'art. 54, c. 6 d.lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione;
- ✓ curare i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. 165/2001);
- ✓ provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 3/1957; art.1, c. 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- ✓ curare l'aggiornamento del Codice e l'esame delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate;
- ✓ assicurare le garanzie di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 in relazione alle segnalazioni di illecito;
- ✓ curare la diffusione della conoscenza del Codice nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, c. 7 d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC, di cui all'art. 1, c. 2 della legge, dei risultati del monitoraggio;
- ✓ può chiedere all'ANAC parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 2, lett. d) l. 190/2012, per l'attivazione del procedimento disciplinare per la violazione dei codici di comportamento.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15 DPR 62/2013, l'Ufficio opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

L'originario ruolo che vede l'OIV vicino alla materia della prevenzione della corruzione per l'ambito della trasparenza amministrativa e della verifica di coerenza tra obiettivi di *performance* ed attuazione di misure di prevenzione della corruzione (d.lgs. 33/2013), appare rafforzato con l'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, soprattutto per l'azione di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In effetti, anche grazie all'azione del Prof. Fabio Monteduro, Direttore dell'Organismo indipendente di valutazione del MISE, si è potuto avviare un più concreto percorso di confronto e di raccordo nella stesura del Piano della Performance 2018-2020 ed ora nella elaborazione del presente documento.

I dipendenti dell'Amministrazione e i collaboratori dell'Amministrazione

Destinatari del Piano e primi collaboratori alla sua attuazione sono i dipendenti del Ministero a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ovvero i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e, a qualsiasi titolo, i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del Ministero.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione:

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ osservano le misure contenute nel presente documento (art. 1, c. 14 l. 190/2012);
- ✓ possono segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001;
- ✓ segnalano i casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis l. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013).

I collaboratori dell'Amministrazione:

- ✓ osservano le misure contenute nel presente documento;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al Dirigente cui rispondono del proprio operato ovvero al suo superiore gerarchico.

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento e aggiornamento degli elementi identificativi necessari nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con Decreto del Direttore Generale della D.G. per le Risorse, l'Organizzazione ed il Bilancio sottoscritto in data 16 marzo 2018, il

Responsabile è individuato nel dirigente della Divisione V “Sistemi Informativi e Trasformazione digitale.Formazione.”

7. La metodologia del *risk assessment*

Nel presente Piano è rimasto immutato l’impianto già adottato lo scorso anno, con la stessa scheda di dettaglio in rappresentazione dello schema corruttivo, ancorché rivista alla luce dell’esperienza accumulata della disponibilità del materiale di analisi dei contesti interni ed esterni.

In tale quadro, ogni Direzione generale, e in essa ogni dirigente nel proprio ruolo di *risk owner*, ha potuto operare in termini di *risk assessment* su tre livelli: in via confermativa sui processi già mappati in precedenza e rimasti invariati; con aggiornamenti su processi già mappati ma variati o rianalizzati; con l’introduzione di processi nuovi (non mappati in precedenza).

Ogni struttura ha quindi trasmesso al RPCT comunicazione del lavoro eseguito, confermando le schede di dettaglio immutate e/o consegnando quelle nuove o che hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente.

Si ritiene utile ricordare, in questa sede, che la “*scheda di dettaglio sulla prevenzione del rischio corruzione*” adottata per ciascun processo mappato, rappresenta uno “*schema corruttivo*” completo, composta da quattro sezioni:

- identificazione del rischio corruzione, con l’insieme di voci che consentono di individuare la tipologia del processo a seconda della relativa area di rischio ed altri elementi che lo caratterizzano, per poi affrontare lo schema degli eventi rischiosi: modalità di comportamento, ambito organizzativo, fattori abilitanti (Punto A);
- ponderazione ed analisi del rischio inerente il processo, che viene effettuata attraverso i parametri di misurazione di probabilità ed impatto, come da allegato 5 del PNA (Punto B);
- valutazione delle misure già esistenti e della loro capacità di incidere sui fattori abilitanti, in termini percentuali (Punto C);
- identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori (valutazione costi/benefici e di fattibilità), anche in questo caso con la percentuale di incidenza sui fattori abilitanti e l’indicazione di tempi e modalità di attuazione, fino alla determinazione del rischio residuo (Punto D).

La scheda di dettaglio è compilata da ogni *risk owner*, ossia dirigente responsabile di un processo, e da lui sottoscritta, unitamente al Direttore generale competente e al Referente. L’insieme delle schede concorrerà a formare l’elenco dei processi mappati, dei rischi individuati, delle misure adottate, che saranno parte integrante di questo documento.

Il *risk owner* ha a disposizione una *legenda* che lo supporta nella compilazione della scheda, favorendo un metodo uniforme di lavoro nelle diverse fasi di individuazione, analisi, valutazione del rischio, nonché per le misure da adottare, ma anche una più agevole lettura per i soggetti interessati.

Anche in seno al presente Piano, si è operata la scelta di non trattare i rischi di livello molto basso, ossia con valore di ponderazione (risultante dal suddetto Punto B della scheda di dettaglio) pari o inferiore a 3 (tre), rispetto alla scala teorica di valori da zero a venticinque. Pertanto, per tale tipologia di processi il *risk owner* potrà evitare di progettare misure di prevenzione ulteriori e quindi di compilare i Punti C e D della scheda. In tali casi, rimane fermo l'obbligo di attuare le misure generali e trasversali previste dalla disciplina vigente, dai PNA e richiamate anche nel presente documento.

Si consolida così una metodologia che si è dimostrata valida anche attraverso lo strumento della scheda di dettaglio, resa pratica e funzionale per il dirigente impegnato nel proprio ruolo di *risk owner*, ruolo in fondo poco conosciuto fino ai recenti tempi di approdo alla materia. Si ricorda, altresì, come la scheda stessa sia stata portata ad esempio positivo, quale buona pratica del Ministero, in occasione del percorso specialistico per i RPCT e collaboratori presso la SNA.

Si conferma, per i prossimi anni in cui si estende la visione prospettica del presente documento, l'obiettivo di affinare questa metodologia. E si pensa ad un più approfondito studio sull'applicazione delle analisi dei contesti, soprattutto quelli esterni, nelle molteplici fasi che dalla mappatura del processo passano alla individuazione dei fattori abilitanti, quindi a valutazione, ponderazione e trattamento del rischio corruttivo, fino alla progettazione della misura anticorruptiva, al calcolo del rischio residuo e all'eventuale, ulteriore intervento di abbassamento del livello del rischio medesimo.

8. I risultati del *risk assessment*

I processi identificati nell'ambito dell'Amministrazione sono 243 la maggior parte dei quali compresi nell'area di rischio 3 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - ad es.: autorizzazioni, concessioni) e 4 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi), così come individuate nelle schede di dettaglio allegate al presente piano.

Si segnala, rispetto all'anno scorso, una critica e costruttiva rivisitazione dei processi mappati da alcune DDGG, che ha permesso una omogeneizzazione dei processi rispetto alle loro caratteristiche con il conseguente accorpamento degli stessi e riduzione del numero delle schede. Ciò comporta,

sicuramente, una migliore valutazione degli impatti delle misure di prevenzione rispetto a processi identici e la verifica dell'efficacia delle stesse rispetto a procedimenti riconducibili a processi identici.

Il livello del rischio, ricompreso nel *range* tra 6,90 e 1,50 è stato graduato in tre fasce. Sono stati considerati a rischio basso i processi inferiori o uguali a 3,00; per individuare le due ulteriori fasce, si è proceduto dividendo per due la differenza tra il valore massimo (6,90) e il valore minimo (3,01) dei processi rimanenti.

Le fasce individuate sono le seguenti:

1,00 – 3,00 – RISCHIO BASSO;

3,01 – 4,94 – RISCHIO MEDIO;

4,95 – 6,90 – RISCHIO ALTO.

I processi che rientrano nella fascia più alta sono 12; 95 quelli nella fascia media; 135 nella fascia di rischio più bassa.

9. La trasparenza

Il legislatore ha introdotto, nel lungo percorso evolutivo della normativa di riferimento, misure specifiche al fine di assicurare, nel rispetto del principio fondamentale della legalità dell'azione amministrativa, la più ampia conoscibilità delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, nonché delle situazioni personali attinenti i responsabili degli organi di indirizzo politico ed i titolari di incarichi pubblici, rendendo obbligatorie forme di pubblicità e trasparenza in linea con gli standard europei e capaci di offrire a cittadini ed utenti un'informazione completa ed aggiornata al riguardo, pur nel rispetto dei principi posti a tutela della privacy.(1).

Ciò premesso, la rispondenza agli obblighi e delle misure sulla trasparenza, messa in atto da questa Amministrazione, è il risultato delle azioni compiute dal Ministero in riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione ed, in particolare, al P.N.A. 2016, approvato con delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016.

Vale precisare che la presente sezione del Piano è stata redatta tenendo conto:

- o delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- o della determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, che già nel 2015 aveva raccomandato l'integrazione del P.T.T.I. all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione;
- o delle modifiche apportate all'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 dall'art. 10 del decreto legislativo n. 97/2016 – visibili già a partire dalla modifica della rubrica articoli (da "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" a "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione

della corruzione”) – che, in un’ottica di semplificazione, hanno determinato la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quale autonomo elemento di programmazione, per trasformarlo in un’apposita sezione del più ampio Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);

- delle delibere A.N.A.C. n.1310 e n. 1309 del 28 dicembre 2016, contenenti, rispettivamente, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs 33/2013”;
- della determinazione A.N.A.C. n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. A tal proposito, in ragione dell’estensione introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016, che coinvolge un elevato numero di soggetti (in particolare gli oneri di pubblicazione ex articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 estesi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti) ed in ragione altresì del conseguente impatto organizzativo che l’attuazione della stessa ha comportato, l’A.N.A.C., con la predetta delibera, nel ritenere applicabili ai soggetti previsti dall’art. 15 gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14, ha fornito precisazioni in merito alla decorrenza dei termini per i relativi adempimenti;
- la delibera A.N.A.C. n. 329 del 29 marzo 2017, con cui è stato approvato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- la delibera A.N.A.C. n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) e f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del S.S.N.”. Tale delibera fa seguito ai ricorsi presentati da alcuni dirigenti della pubblica amministrazione, sui quali il TAR Lazio è intervenuto con ordinanza
- sospensiva cautelare in ragione della «consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa». A ciò va aggiunta la posizione del Garante per la privacy che raccomanda al legislatore una modifica del testo normativo. Con l’anzidetta delibera n. 382/2017 l’A.N.A.C. ha

pertanto disposto la sospensione dell'efficacia della precedente delibera n. 241/2017 nella parte in cui è indicata l'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, in attesa della definizione nel merito del giudizio innanzi al TAR Lazio ovvero nelle more di un intervento legislativo come richiesto dall' "Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento" effettuato dall'A.N.A.C. il 2 febbraio 2017. Ciò premesso, nell'attesa degli esiti del giudizio di merito ovvero dell'intervento correttivo da parte del legislatore, appare necessario trovare un equilibrio fra l'esigenza di trasparenza del soggetto pubblico e la tutela della privacy dei soggetti privati. La ricerca di tale equilibrio sarà riscontrato per passaggi successivi, applicando eventuali correttivi o adeguamenti laddove fosse opportuno darvi seguito;

- o la Circolare n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativa all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato.

Nella redazione della sezione, si è infine tenuto conto:

- delle determinazioni, orientamenti e FAQ messi a disposizione dall'A.N.A.C.;
- delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" emanata al fine di garantire ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici;
- delle indicazioni riportate nella delibera A.N.A.C. n. 10 del 21 gennaio 2015 e nel successivo Regolamento pubblicato sul sito dell'Autorità in data 23 luglio 2015 sull'inasprimento del potere sanzionatorio;
- delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" come illustrate dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

I contenuti della presente sezione, così come indicato dal Capitolo 2 della sopracitata delibera A.N.A.C. n. 1310/2016 contemperano anche:

- ✓ il riferimento agli obiettivi strategici contenuti nella Direttiva del Ministro ed i collegamenti con il Piano della performance (cap 13.);
- ✓ il riferimento ai nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti rispettivamente alla loro trasmissione e pubblicazione (riportati in calce al presente Piano);

- ✓ i termini entro i quali il Ministero prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, in relazione alla tempistica disposta dalla legge secondo quanto previsto dal D.lvo 33/2013 e s.m.
- ✓ le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lvo 33/2013 e s.m.¹

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

La procedura di pubblicazione sul sito web dei dati soggetti agli obblighi di evidenza pubblica, avviene per il tramite della "piattaforma software" *Microsoft Sharepoint*, che ne consente la relativa pubblicazione in formato OpenData.

L'Ufficio della DG.ROB che, come già detto, supporta nello specifico il RPCT, opera oramai da anni alla gestione ed al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ed a tal fine garantisce una capillare diffusione delle informazioni all'interno della struttura organizzativa ed un continuo coinvolgimento del personale attraverso ordinari canali informativi (quali ad esempio e-mail ai referenti per la trasparenza delle varie direzioni) e, in particolare, attraverso la verifica del costante aggiornamento dei contenuti delle varie banche dati residenti sulla piattaforma interna "sito di team", realizzata dall'Ufficio per i sistemi informativi della medesima DG.ROB.

Nel corso dell'ultimo triennio si è disposto primariamente di individuare, per ogni struttura, i responsabili ed i referenti per l'attuazione del PTPCTI. La sinergia che si è stabilita tra le varie direzioni con la struttura di supporto al RPCTI prevede una fase di trasmissione e/o una fase di pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione.

Per quel che riguarda la fase di trasmissione del dato, la stessa è demandata al titolare dell'incarico dirigenziale pro-tempore preposto alla struttura responsabile del dato o suo delegato; per ciò che riguarda la fase di pubblicazione autonoma, è sempre il titolare di incarico dirigenziale pro-tempore che, nella piena autonomia organizzativa, provvede alla pubblicazione dei dati, anche attraverso i referenti individuati.

¹ Tale percorso normativo, vale ricordare, prende le mosse dalla legge n. 241 del 1990, passa attraverso la legge n. 15 del 2005 ed il decreto legislativo n. 150 del 2009, per approdare ad una più compiuta ed articolata disciplina nel decreto legislativo n. 33 del 2013, a sua volta resa più incisiva dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)".

Le strutture sono state sensibilizzate sulla pubblicazione di documenti o atti contenenti dati e informazioni personali, che devono essere pubblicati nel rispetto delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, nonché delle novità normative introdotte con il Regolamento europeo per la tutela dei dati personali (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR, General Data Protection Regulation) e con il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Pertanto le varie strutture prima della scansione in file pdf e prima della trasmissione e/o pubblicazione, verificano che dagli stessi siano oscurate, ad esempio, le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e la vita, o abitudine sessuale delle persone, o comunque i dati personali non necessari.

I referenti, pertanto, sanno che sono tenuti a pubblicare gli atti o i documenti eventualmente contenenti dati sensibili della persona, o provenienti da atti giudiziari, solo se la richiesta di pubblicazione del dirigente responsabile sarà adeguatamente motivata, con specifico provvedimento, in vista del corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza.

A tal proposito, per quanto di rispettiva competenza, la Struttura di supporto al RPCTI affianca, all'occorrenza, i referenti delle varie direzioni per l'immissione dei dati nelle piattaforme informatizzate e danno indicazioni operative da poter seguire per la trasmissione e/o la pubblicazione delle informazioni.

Come oramai più che noto, il d.lgs. 97/2016 definisce nuovi, più ampi confini alla trasparenza con l'introduzione dell' "*accesso civico generalizzato*" (FOIA - *Freedom Of Information Act*), la semplificazione degli obblighi di pubblicazione e le modifiche di dati ed informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione.

Il Ministero ha pertanto istituito il Registro informatico delle richieste di accesso (civico, documentale, generalizzato e relativi riesami) accessibile a tutte le Direzioni generali, al fine della gestione e del monitoraggio annuale delle richieste stesse, nonché della pubblicazione trimestrale delle richieste di accesso generalizzato come previsto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 2 che è stata emanata il 30 maggio 2017 e concernente "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)". La

Struttura di supporto al Responsabile ha partecipato attivamente ai monitoraggi posti in essere dalla Funzione Pubblica e dall'ANAC, mettendo a disposizione i dati relativi all'accesso generalizzato. I dati sono stati rielaborati in funzione sia della piattaforma istituita dall'ANAC condivisa con tutte le Pubbliche Amministrazioni, sia del questionario trimestrale approntato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Si è altresì partecipato alle apposite riunioni dei tecnici esperti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché alla riunione di coordinamento indetta dall'ANAC.

La gestione delle richieste di accesso civico generalizzato è in capo alla Direzione Generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio (DGROB) – URP, come indicato nella sezione web appositamente dedicata alle varie forme di accesso (<https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>). Per il procedimento di accesso ai documenti amministrativi e per il procedimento di accesso civico rimangono immutate le consuete modalità di svolgimento.

Le richieste possono essere indirizzate:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco delle caselle pec del Ministero;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico.

Una volta pervenuta una richiesta di accesso civico generalizzato, il referente per il F.O.I.A. (di Direzione o dell'URP) valuta se la stessa sia di competenza della struttura che ha ricevuto l'istanza o se debba inoltrarla all'Ufficio competente. Quindi il soggetto responsabile decide se accogliere o meno la domanda. Qualora i dati o le informazioni richieste siano in suo possesso, l'ufficio deve, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza, concludere l'accesso civico generalizzato con provvedimento espresso e motivato e tenendo sempre informato il RPCTI e caricando sul Registro degli accessi la documentazione a corredo. Qualora ci fossero soggetti controinteressati, gli uffici devono comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di opposizione motivata. Tale comunicazione viene effettuata "mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione" (articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 33/2013): sarà così possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di 10 giorni previsto per presentare opposizione da parte dei controinteressati; gli uffici indicheranno nella comunicazione le modalità (anche telematiche) di presentazione dell'eventuale opposizione all'accesso.

L'opposizione del controinteressato non è ritenuta elemento essenziale per un diniego all'accesso; pertanto l'ufficio decide sull'accesso, valutando sia la probabilità e la serietà del danno che ricadrebbe

su chi ha fatto opposizione, sia la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività, che la richiesta mira a soddisfare. Qualora l'accesso civico generalizzato venga comunque accolto, gli uffici ne danno comunicazione al controinteressato, per consentirgli di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza, senza fornire i dati e i documenti richiesti che potranno essere poi inviati, trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 33/2013). Gli uffici, nel predisporre la comunicazione di accoglimento al controinteressato, precisano espressamente che la trasmissione dei dati/documenti avviene decorsi i 15 giorni senza che siano stati notificati ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

Il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, fatta salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci (10) giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 33/2013). L'ufficio che detiene il dato/documento emana obbligatoriamente il provvedimento espresso e motivato a conclusione del procedimento. Infatti non è ammesso il silenzio-diniego, mentre l'inosservanza del termine suindicato concorrerà alla "valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sarà valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (articolo 46 del decreto legislativo n. 33/2013).

Gli uffici sono tenuti a motivare espressamente il rifiuto all'accesso (che può essere ammesso solo per quanto espressamente indicato all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 – "esclusioni e limiti all'accesso civico"), mentre non è più prescritto che i documenti che si richiedono debbano essere identificati "chiaramente": pertanto laddove la domanda appaia lacunosa e non metta in condizione l'ufficio destinatario dell'accesso di accertare il possesso dei dati richiesti, lo stesso dovrà collaborare con il richiedente al fine di soddisfare la sua richiesta laddove si chiarisca la competenza.

Modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione

Come detto nel precedente paragrafo, l'Ufficio della DG.ROB che, nella specifico, supporta il RPCT, opera oramai da anni alla gestione ed al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, al fine di consentire al Responsabile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni

pubblicate. Le difficoltà riscontrate in passato nel verificare le avvenute pubblicazioni sono state, almeno parzialmente, superate grazie all'attività del tavolo tecnico per la trasparenza a suo tempo istituito e continuamente aggiornato nella sua composizione, nonché grazie alla creazione di banche dati ad hoc, soprattutto in termini di omogeneità dei contenuti e dei dati, nonché di consapevolezza delle singole responsabilità.

Rimangono comunque un fondamentale strumento di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, condotte dall'O.I.V., come pure contribuisce lo stesso istituto dell'accesso civico. Il numero e l'oggetto delle istanze pervenute offrono sicuramente un utile indicatore per misurare l'interesse degli utenti rispetto alle informazioni pubblicate ed allo stesso tempo consentono una verifica puntuale riguardo alla completezza di quanto effettivamente disponibile sul sito e di quanto potrebbe essere oggetto di pubblicazione.

Nel 2018 si registra un aumento delle istanze di accesso, in linea con quello di tutte le altre Amministrazioni, che si attesta su circa un centinaio (100) nei 12 mesi.

Il Ministero continuerà ad adempiere agli obblighi di comunicazione istituzionale e trasparenza anche attraverso la continua implementazione e messa a disposizione dei propri portali sui dati aperti, accessibili dalla sezione

<https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/open-data>

Si tratta di dati che possono essere riutilizzati liberamente secondo i termini della licenza IODL 2.0. e che riguardano per esempio:

- ✓ CITES - Autorizzazioni all'esportazione e all'importazione rilasciate nel 2018
- ✓ Agroalimentare - Autorizzazioni all'esportazione rilasciate nel 2018
- ✓ Agroalimentare - Autorizzazioni all'importazione rilasciate nel 2018
- ✓ Carburanti – Archivio storico dei prezzi praticati e dell'anagrafica degli impianti

La sezione del sito è stata avviata in fase sperimentale e viene continuamente espansa con nuovi dataset, anche grazie alle segnalazioni degli utenti.

La diffusione di informazioni utilizzando formati aperti (open data) è in grado di aprire nuovi scenari e nuove opportunità in termini di:

- maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
- migliore accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
- realizzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi da parte delle imprese.

Gli open data consentono infatti la rielaborazione delle informazioni e il loro utilizzo per creare servizi innovativi: singoli cittadini e imprese possono quindi, ad esempio, trasformare le banche dati della

pubblica amministrazione in app per dispositivi mobili, immediate e facili da usare, come già avviene in numerosi casi sia all'estero che in Italia.

L'idea di base, recepita nel nostro Paese dal Codice dell'Amministrazione Digitale, è infatti valorizzare i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle pubbliche amministrazioni consentendone esplicitamente il riutilizzo.

Tra le ulteriori misure di trasparenza e prevenzione della corruzione, l'amministrazione dal 2016 ha attivato il Registro trasparenza.

Il Registro in quanto strumento di partecipazione attiva e controllo, attraverso cui si regolamentano gli incontri dei portatori di interessi con gli organi di vertice politico-amministrativo, ha preso spunto dal modello utilizzato dalle Istituzioni Europee, inserendosi, pertanto, nell'ambito delle ulteriori misure di trasparenza e *accountability*, con l'obiettivo di fornire ai cittadini ulteriori contributi informativi su chi sono gli interlocutori del Ministero e in che modo interagiscono con lo stesso.

La Struttura di supporto al RPCTI, con la collaborazione tecnica dell'ufficio sistemi informativi, ha sviluppato la piattaforma informatizzata del Registro trasparenza, per la gestione degli incontri e la pubblicazione delle agende.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aderito all'iniziativa del Mise istituendo analogo Registro nella propria struttura, utilizzando a tal fine la piattaforma realizzata dal Mise e adottando congiuntamente al Mise un atto interno di regolamentazione dello stesso.

Dall'avvio del Registro al mese di dicembre 2018 figurano registrati 1402 soggetti, di cui:

- Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti (n.290)
- Imprese e associazioni di categoria, commerciali e professionisti (n.979)
- Organizzazioni non governative (n.65)
- Centri di studio, istituti accademici e di ricerca (n.35)
- Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose (n.1)
- Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc. (n.32)

9.1 Previsioni triennali sulla prevenzione della corruzione in funzione della trasparenza

Anno 2019

- 1) Aggiornamento e monitoraggio delle informazioni obbligo di pubblicazione presenti nel Portale trasparenza.

- 2) Pubblicazione di ulteriori informative di interesse degli *stakeholders* di riferimento sul sito istituzionale in ottica di trasparenza.
- 3) Realizzazione del sistema informatizzato di gestione *whistleblower* non ancora avviato.
- 4) Indagine sul gradimento delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente.
- 5) Progettazione e realizzazione interventi formativi/informativi sulla trasparenza e la cultura della legalità.
- 6) Realizzazione Giornata della trasparenza e prevenzione della corruzione.
- 7) Miglioramento delle opportunità di partecipazione offerte agli Iscritti al registro per la trasparenza
- 8) Pubblicazione Piano della *Performance*.
- 9) Pubblicazione Programma triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.
- 10) Ulteriori iniziative di diffusione dell'etica e della legalità

Anno 2020

- 1) Aggiornamento e monitoraggio delle informazioni obbligo di pubblicazione presenti nel Portale trasparenza.
- 2) Pubblicazione di ulteriori informative di interesse degli *stakeholders* di riferimento sul sito istituzionale in ottica di trasparenza.
- 3) Verifica del funzionamento del sistema informatizzato di gestione *whistleblower*.
- 4) Indagine sul gradimento delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente.
- 5) Progettazione e realizzazione interventi formativi/informativi sulla trasparenza e la cultura della legalità.
- 6) Realizzazione Giornata della trasparenza e prevenzione della corruzione.
- 7) Implementazione e miglioramento del Registro per la trasparenza anche con versione in lingua inglese
- 8) Pubblicazione Piano della *Performance*.
- 9) Pubblicazione Programma triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.
- 10) Ulteriori iniziative di diffusione dell'etica e della legalità

Anno 2021

1. Aggiornamento e monitoraggio delle informazioni obbligo di pubblicazione presenti nel Portale trasparenza.

2. Pubblicazione di ulteriori informative di interesse degli *stakeholders* di riferimento sul sito istituzionale in ottica di trasparenza.
3. Resoconto attività del sistema informatizzato di gestione *whistleblower*.
4. Indagine sul gradimento delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente.
5. Progettazione e realizzazione interventi formativi/informativi sulla trasparenza e la cultura della legalità.
6. Realizzazione Giornata della trasparenza e prevenzione della corruzione.
7. Implementazione e miglioramento del Registro per la trasparenza anche con versione in lingua inglese
8. Pubblicazione Piano della *Performance*.
9. Pubblicazione Programma triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.
10. Ulteriori iniziative di diffusione dell'etica e della legalità

10. Le misure trasversali

Si espongono di seguito le principali misure trasversali nel loro stato di attuazione e nelle fasi evolutive prospettate per il 2018.

10.1 La formazione

Un certo rallentamento nell'attuazione di questa importante misura generale di prevenzione della corruzione nel corso del 2018 è ascrivibile al fatto che molti dipendenti hanno già partecipato ai corsi di formazione specifici e di aggiornamento, anche grazie all'estensione dell'offerta formativa della SNA alla area seconda.

È stata in ogni caso ulteriormente portata all'attenzione delle Direzioni generali la necessità di stimolare il personale alla partecipazione alle attività formative in materia di prevenzione della corruzione, etica, legalità e trasparenza, in particolare al personale di nuova assunzione.

Resta ferma la necessità di rafforzare questa misura, che ad oggi, anche per evidenti motivi economici, vede penalizzate le strutture territoriali, per raggiungere un numero sempre più elevato di dipendenti.

Anche per il 2019 i progetti formativi saranno prioritariamente realizzati nei termini che seguono:

- promuovendo le iniziative della SNA e di altri soggetti pubblici di formazione e monitorando le adesioni del personale;
- realizzando programmi di formazione *in house*, anche presso le strutture territoriali, sia in *front line* che in video conferenza.

In parallelo alla formazione sulla materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, troverà particolare rilievo la formazione finalizzata alla rotazione del personale, essendo, questa, un'altra fondamentale misura di prevenzione della corruzione. In molti casi, infatti, la rotazione risulta di non semplice attuazione proprio per la carenza di personale specializzato. Saranno, pertanto, utili tutte le iniziative possibili per formare il personale ai fini di una maggiore fungibilità nei vari settori di competenza del Ministero.

10.2 La tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing

L'attuazione della misura di prevenzione cosiddetta *whistleblowing*, tutela del dipendente che segnala atti illeciti (art. 54 bis d.lgs. 165/2001; L.30.IX.2017 n.179), richiede un percorso più lungo e attento, per le ricadute sulla riservatezza delle persone e per un più generale fattore culturale che deve maturare.

Ad oggi, per le segnalazioni di illeciti è attiva una casella di posta elettronica con credenziali di accesso riservate esclusivamente al RPCT. Si segnala, anche a conferma di quanto sopra detto, che al 31 dicembre 2018 non è pervenuta alcuna segnalazione

Allo stesso modo va visto il più complesso aspetto della tutela del dipendente che segnala illeciti rispetto ad azioni discriminatorie adottate nei suoi confronti. Al riguardo, sarà portato ad attuazione il recente testo legislativo, anche rispetto ai casi che eventualmente si verificano e, comunque, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e, in particolare, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

10.3 La rotazione

Come già rilevato nel Piano precedente, la carenza di personale causata dal blocco del *turn over* e dai consistenti esodi per quiescenza, le scarse risorse finanziarie disponibili per attuare significativi percorsi di riqualificazione, le specificità tecniche di alcuni settori del Ministero, fanno sì che la rotazione del personale sia effettuata entro i limiti delle ordinarie dinamiche organizzative e, con specifico riferimento alle posizioni dirigenziali, entro i limiti previsti dalle norme.

Già nel 2015, l'Amministrazione aveva provveduto all'emanazione di un piano di rotazione del personale con cui aveva individuato le linee di indirizzo per procedere alla rotazione, tenendo presente che la stessa costituisce una delle principali misure obbligatorie di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/2012. Tali linee di indirizzo sono state recentemente evidenziate dal RPCT il quale ha ribadito la necessità di tenere in adeguata considerazione la rotazione del personale tenendo presente, tuttavia,

che la misura deve essere introdotta in armonia con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa e concentrata sui processi a più elevato rischio.

10.4 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage

Con riferimento alla disciplina sul divieto di pantouflage, di cui all'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'ipotesi della cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), e di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, alla luce di quanto già esposto nel PTPCT 2018-2020 e di quanto emerso nel nuovo PNA 2018, non può non rilevarsi come continuino a sussistere rilevanti criticità in ordine alla concreta operatività dell'istituto.

Come rilevato anche dall'ANAC in sede di PNA 2018, "la formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto diversi profili, riguardanti in particolare la delimitazione dell'ambito di applicazione, dell'attività negoziale esercitata dal dipendente e dei soggetti privati destinatari della stessa. Inoltre, notevoli criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in merito che rischia di pregiudicare la piena attuazione della disciplina."²

L'Autorità ha affrontato il tema del pantouflage a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma, definendo meglio l'ambito di applicazione, il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie, i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione ritenendo che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

² Vale ricordare che in materia di pantouflage, l'ANAC ha peculiari competenze di vigilanza di carattere preventivo, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi oltre ad una funzione consultiva riconosciuta dalla l.190/2012, art. 1, co. 2, lett. e), potendo esprimere «pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) del presente articolo".

In ogni caso l’Autorità ha ritenuto che, in via prioritaria, spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul da inserire nel PTPC.

Tuttavia, come già rilevato nel PTPCP 2018-2020, permangono difficoltà inerenti alle verifiche delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati dalla normativa sul pantouflage, da parte dell’Amministrazione.

Invero, non può non rilevarsi come l’afflato universalistico che anima la lettura interpretativa dell’ANAC possa condurre a comprendere nell’ambito soggettivo di applicabilità della disposizione anche società controllate e/o partecipate da soggetti privati o in controllo pubblico. In questa prospettiva, può risultare assai difficile identificare il già dipendente pubblico o i titolari di incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. 39/2013 che, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, ricopra, prima del trascorrere dei tre anni dalla fine del suo rapporto di lavoro con il Ministero, una qualsivoglia posizione lavorativa all’interno di una società controllata e/o partecipata da quella nei cui confronti egli abbia esercitato direttamente poteri autoritativi o negoziali, e segnatamente ove quest’ultima costituisca la capogruppo di una multinazionale.

Inoltre, notevoli criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all’accertamento della violazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l’assenza di un’espressa previsione in merito. Lacuna, questa, che rischierebbe secondo la stessa ANAC “di pregiudicare la piena attuazione della disciplina.”.

Infatti, l’Autorità, nell’accertare la violazione del divieto di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ha evidenziato che l’attuale normativa non consente di stabilire quale sia l’organo deputato a svolgere il procedimento per l’applicazione delle sanzioni.

Allo stato dei fatti, a prescindere dalla ribadita necessità di auspicati futuri interventi del legislatore, l’unica possibile attività di accertamento che appare realizzabile è, come indicato nella “Nota applicativa sul pantouflage” del 2016, l’inserimento, nelle procedure negoziali ovvero autorizzative e concessorie di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da parte dei partecipanti/istanti.

Pratica valida appare quella della conferma annuale della dichiarazione, come ad es. effettuato dalla DGVESGCG, attraverso la comunicazione a tutte la società legate da un rapporto contrattuale con la Direzione dell’elenco dei dipendenti cessati nel triennio, ai fini dell’acquisizione della conferma dell’osservanza del divieto del pantouflage.

Riguardo alle verifiche delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, si segnala che restano immutate le difficoltà già espresse nei Piani precedenti.

Ulteriori misure efficaci, potrebbero derivare dalla eventuale realizzazione di interventi di audit, pianificati e mirati, posti in essere dall'Amministrazione; a tali interventi, volti all'individuazione delle eventuali aree di miglioramento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e alla conseguente formulazione di proposte in merito alle azioni correttive da adottare, sarebbe opportuno che si affiancassero azioni in materia dell'Organismo Indipendente di Valutazione, mirate fra l'altro a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità.

10.5 Il Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti del MiSE, approvato con decreto ministeriale 17 marzo 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 15 aprile 2015, integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

Il Codice rappresenta una misura di prevenzione della corruzione ormai consolidata nel paniere di quelle trasversali. Esso viene notificato a tutti i soggetti di nuovi rapporti di lavoro e collaborazione con il Ministero ed è pubblicato nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Atti generali".

Inoltre, il Codice è oggetto di apposito modulo formativo in tutte le attività interne di formazione e/o aggiornamento del personale ed è disponibile nella rete *intranet*.

Con il PNA 2018 l'ANAC ha ribadito che "il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale."

Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019, anche per sottolineare che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del PTPC.

Ciò non di meno, considerata la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, si concorda con la necessità di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di PTPCI) una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice.

10.6 Gli accertamenti in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi

Per questa misura di prevenzione restano aperte le difficoltà già esposte sulla verifica delle dichiarazioni dei soggetti interessati al *pantouflage* (paragrafo 10.4), come rilevato anche nel Piano precedente.

Al riguardo, le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili.”*, emanate dall’Autorità con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, delineano campi di responsabilità, operatività, poteri, organizzazione, per il RPC, di non facile realizzazione.

Al riguardo, per facilitare le operazioni di verifica in allegato al PTPCT 2018-2020 è stato fornito un utile strumento di rilevazione sulle verifiche effettuate a cura dei responsabili dei conferimenti di incarichi ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 39/2013.

La predetta criticità si manifesta in tutti i casi in cui l’Amministrazione debba verificare autodichiarazioni o autocertificazioni rese nei termini della legge per le seguenti fattispecie (già previste e regolamentate in occasione del PTPCT 2015-2017 e del suo Addendum):

- astensione in casi di conflitto di interesse;
- svolgimento degli incarichi di ufficio relativi ad attività ed incarichi extra istituzionali;
- conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- dichiarazioni componenti commissioni per procedure di reclutamento del personale;
- controlli sui precedenti penali ai fini della formazione di commissioni, dell’assegnazione agli uffici e del conferimento di incarichi.

Vale, tuttavia, ricordare a titolo di esempio che la DGVESCGC ha avviato un’attività di controllo che si basa sulla verifica delle visure camerali, della posizione fiscale dei dichiaranti e, infine, sull’acquisizione del certificato di carichi pendenti presso il casellario giudiziale e che la stessa è risultata efficace.

Ulteriori soluzioni alle criticità evidenziate, volte anche alla tutela del personale che assume responsabilità al riguardo, potranno essere individuate anche mediante la predisposizione di linee guida

del MISE per le attività di audit interno e di supporto alle funzioni competenti nella diffusione delle stesse.

10.7 Gli obblighi di informazione ai sensi della l. 190/2012

Si rinnova l'obbligo periodico (30 aprile e 30 novembre) che vede impegnata l'intera struttura ministeriale a fornire informazioni specifiche al Responsabile per la prevenzione della corruzione, affinché si possa condurre una corretta e regolare azione di monitoraggio sull'attuazione del Piano.

In particolare, Segretario generale e Direttori generali, per il tramite dei loro Referenti, sono tenuti ad informare il RPCT su:

- monitoraggio delle iniziative adottate e delle decisioni assunte, idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- monitoraggio dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- monitoraggio della formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione. A tal fine, si allega un prospetto da compilare in tutte le sue parti e restituire unitamente alla relazione;
- ulteriori eventuali iniziative rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge.

I nuovi indirizzi in materia di redazione del PTPCTI e di aggiornamento dei codici di comportamento di amministrazione, suggeriscono, tuttavia, la necessità di inserire nei monitoraggi periodici la valutazione, per ciascuna delle misure proposte, l'adeguatezza dell'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) sia idonea a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti).

Il ruolo dei Referenti risulta essere fondamentale per definire una linea di comunicazione diretta tra il RPCT e le singole Direzioni generali, nell'ottica della definizione di un corretto sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel presente Piano.

11. Verifica dell'adozione e dell'attuazione dei PTPCT da parte di soggetti controllati, vigilati e partecipati

L'Amministrazione provvede al monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione alla corruzione da parte dei soggetti controllati e/o vigilati con le modalità di seguito indicate.

Le Direzioni generali competenti alla vigilanza di questi soggetti effettuano, per ciascuno degli enti di competenza, un controllo periodico (almeno semestrale) presso i loro siti *web* per monitorare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa anche in relazione a quelli inerenti la prevenzione della corruzione. Al riguardo, si precisa che il MiSE non ha ritenuto necessario il collegamento alle sezioni trasparenza degli enti, tenuto conto che l'art. 22, c. 3 d.lgs. 33/2013 richiede che vi sia il collegamento, genericamente, ai "*siti istituzionali*". Adempimento, peraltro, rispettato sul sito del MiSE per tutti gli enti controllati.

Le situazioni di eventuale difformità o di inadempienza vengono segnalate dalla direzione competente al Responsabile della trasparenza del soggetto vigilato, affinché provveda all'adempimento, ed inviate per conoscenza al RPCT per le implicazioni connesse alle politiche di prevenzione della corruzione.

Per gli adempimenti in materia di anticorruzione, le Direzioni competenti forniscono al RPC, con cadenza annuale, in occasione degli obblighi di informazione o comunque ogni volta che ne ravvisino l'esigenza, ovvero su richiesta del RPC, le informazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione previsti, per ciascuna tipologia di soggetti vigilati, dalle normative e dalle delibere dell'ANAC.

Un'azione aggiuntiva, magari indirizzata solo ai casi di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi previsti, potrà consistere nella pianificazione di incontri periodici tra il RPCT, la Direzione generale competente del Ministero ed i RPCT dei soggetti vigilati.

12. Rapporti con la società civile ed azioni di sensibilizzazione

Una forte spinta su questo tema è data dall'istituzione del Registro trasparenza, come meglio descritto al paragrafo 9., che lascia ampi spazi relazionali con chiunque possa mostrare interesse per le attività del Ministero.

Il rinnovato quadro della trasparenza, in generale, non fa che rafforzare questa azione di sensibilizzazione verso la collettività, che con ogni probabilità spiegherà i suoi effetti nei normali tempi di maturazione culturale.

Si conferma, inoltre, che prima della definitiva adozione da parte dell'organo di indirizzo e della pubblicazione sul sito istituzionale, il presente Piano è pubblicato in consultazione pubblica aperta e della pubblicazione viene data notizia ai principali *stakeholder* del Ministero, a cura delle Direzioni generali, su *input* del RPC.

Anche per il 2019 si prevede di organizzare l'usuale appuntamento di presentazione del Piano e di sensibilizzazione degli *stakeholder*.

13. PTPCTI e ciclo della performance

La coerenza tra PTPC e Piano della performance è un requisito essenziale per rendere efficace la strategia di prevenzione della corruzione. In particolare, è necessario che le misure di prevenzione della corruzione programmate nel PTPC siano agganciate agli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Un tale raccordo favorisce la responsabilizzazione interna e rende le misure anti-corruttive più efficaci e verificabili.

Partendo da queste premesse, l'Atto di Indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2019 (D.M. 27 settembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 28 Novembre 2018) ha individuato una specifica priorità politica in materia di efficienza, efficacia, prevenzione della corruzione e trasparenza. Inoltre, con riferimento all'avvio del ciclo della performance per l'anno 2019, su impulso del Segretario Generale (a cui sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance spetta il compito di redigere lo schema del Piano delle Performance e della Direttiva annuale del Ministro), e di concerto con l'OIV e il RPCT, è stato programmato un obiettivo di miglioramento trasversale denominato "Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza", assegnato a tutti i dirigenti titolari di ufficio dirigenziale. I risultati attesi di tale obiettivo sono:

- la tempestiva compilazione delle schede di mappatura dei processi e analisi del rischio corruttivo;
- l'attuazione completa e tempestiva delle misure di prevenzione programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- l'efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e accesso generalizzato
- il pieno utilizzo del registro della trasparenza (per i dirigenti titolari di CdR)

A tale obiettivo trasversale sono associati specifici indicatori di misurazione.

Conseguentemente, sulla base delle esposte coordinate interpretative della normativa di settore, anche al fine di favorire l'attività di verifica posta in essere dall'OIV, con il nuovo impianto programmatico è stata resa trasversale la valutazione dell'attuazione delle misure anti-corruttive programmate nel PTPC. Si tratta di una innovazione di particolare rilievo.

Peraltro, il RPCT, nel dichiarato intento di realizzare il potenziamento di un'azione amministrativa complessa e completa, pienamente coerente ai principi che ispirano questo documento, come anche quello sulla performance e ogni altro documento programmatico prodotto dal Ministero medesimo, ha corroborato la posizione espressa da talune sigle sindacali, nell'ambito dei lavori delle contrattazione decentrata, afferenti la determinazione dei criteri di selezione per l'attribuzione della "maggiorazione del premio individuale" prevista dall'art. 78 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018 a vantaggio dei dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance dell'amministrazione. È stato proposto, infatti, quale criterio risolutivo in caso di parità di punteggio conseguito, l'integrale attuazione, da parte del dipendente, delle misure di prevenzione del rischio corruzione, valutata per il tramite di indicatori di monitoraggio obiettivi.

In buona sostanza, l'azione del RPCT si è protesa a sostegno della creazione di un sistema capace di incentivare ciascuna Direzione generale ad un progressivo miglioramento dei propri sistemi di rilevazione e monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, costituendo questi la condicio sine qua non per l'attribuzione della citata maggiorazione del premio individuale ai propri dipendenti.

In tal senso va ad indirizzarsi la proposta inserita nel presente piano di un progetto finalizzato, la cui scheda è allegata al n. 18, per la "valutazione della coerenza tra rischi e contesto interno ed esterno anche attraverso l'analisi della casistica giudiziaria, dell'efficacia delle misure di prevenzione rispetto ai fattori abilitanti dell'evento rischioso anche nell'ottica di una maggiore integrazione tra ciclo delle performance e anticorruzione".

APPENDICE

A. Riferimenti normativi e strumenti applicativi

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190).
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
- Piano nazionale anticorruzione (PNA), originariamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) secondo le linee di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, comma 4, legge 190 - istituito con d.P.C.M. 16 gennaio 2013 – e approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT, individuata dalla medesima legge quale Autorità nazionale anticorruzione (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC - ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014).
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC il 6 luglio 2016, con parere favorevole del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione del 28 luglio 2016.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013.
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge 190.
- Rapporto ANAC, 16 dicembre 2015, sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 sul whistleblowing.
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Delibera numero 1074, del 21 novembre 2018 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018).

B. Unità centrali e strutture territoriali

La struttura centrale è articolata in 1 Segretariato generale e 15 Direzioni generali:

- ✓ Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;
- ✓ Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- ✓ Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- ✓ Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
- ✓ Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;
- ✓ Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

- ✓ Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;
- ✓ Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- ✓ Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- ✓ Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- ✓ Direzione generale per le attività territoriali;
- ✓ Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
- ✓ Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;
- ✓ Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

Le Direzioni costituiscono autonomi centri di responsabilità cui vengono assegnate risorse al fine di perseguire obiettivi strategici ed operativi, sulla base dei quali viene costruito il processo valutativo dei dirigenti.

Nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali è prevista la Struttura di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Le strutture territoriali

Il Ministero vanta una rete di uffici territoriali che fanno capo a tre Direzioni generali. In particolare, a seguito della riorganizzazione di cui al dPCM 158/2013, è stata istituita la Direzione generale per le attività territoriali con la funzione specifica di effettuare il coordinamento e l'indirizzo, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, delle attività di tutti gli Uffici del Ministero a livello territoriale - Ispettorati territoriali -, nonché il potenziamento degli URP a livello territoriale e la creazione di sportelli unici per l'utenza presso gli stessi Uffici. Con il citato decreto di individuazione degli uffici di livello non generale del 17 luglio 2014 si è provveduto alla riduzione del numero degli Ispettorati territoriali, all'attribuzione ad alcuni di essi di compiti e servizi comuni e a una più razionale distribuzione di attività in materia di vigilanza e controllo in sede territoriale. Gli Ispettorati territoriali svolgono attività principalmente in materia di comunicazioni; tra queste, la vigilanza e il controllo del corretto uso delle frequenze, la verifica della conformità tecnica degli impianti di telecomunicazioni, l'individuazione di impianti non autorizzati, nonché la ricerca di metodologie tecniche atte ad ottimizzare l'uso dei canali radio. Ed, inoltre, il rilascio di autorizzazioni e licenze per stazioni radio ad uso dilettantistico e amatoriale (Cb e radioamatore) e professionale; il rilascio di licenze per apparati ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni e relativi collaudi ed ispezioni periodiche; il rilascio di patenti per radiotelefonista.

Gli Ispettorati territoriali sono 15 e hanno sede in:

1. Calabria
2. Campania
3. Emilia Romagna
4. Friuli Venezia Giulia
5. Lazio - Abruzzo
6. Liguria
7. Lombardia
8. Marche e Umbria
9. Piemonte - Valle d'Aosta
10. Puglia – Basilicata - Molise
11. Sardegna
12. Sicilia
13. Toscana
14. Trentino-Alto Adige
15. Veneto

Oltre a tali strutture, il Ministero è organizzato sul territorio con tre uffici dirigenziali di livello non generale (Roma, Bologna e Napoli) facenti capo alla Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse con competenze che riguardano la gestione tecnica, il controllo e la vigilanza delle attività svolte nell'ambito di permessi di prospezione e ricerca o di concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e una rete di uffici di livello non dirigenziale, coordinati dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, esclusivamente nel Mezzogiorno d'Italia che svolgono attività connesse alla gestione degli interventi di incentivazione. Gli Uffici periferici della Direzione generale per gli incentivi alle imprese sono 9, con sede in: Avellino, Salerno, L'Aquila, Bari, Cosenza, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Sassari.

C. Enti controllati

Il Ministero svolge la sua funzione istituzionale anche attraverso molteplici soggetti, di seguito elencati, cui è collegato da rapporti di varia natura.

Enti pubblici vigilati

- BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI
- CASSA CONGUAGLIO GPL – GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
- ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
- ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
- ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
- CAMERE DI COMMERCIO; UNIONCAMERE; UNIONI REGIONALI; AZIENDE SPECIALI

Società partecipate direttamente

- C.F.I. S.c.p.A. – Cooperazione Finanza Impresa (98,32%)
- SO.FI.COOP. società cooperativa – Società Finanza Cooperazione (99,63%)

Società ed enti di diritto privato partecipati

- ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento
- CEI – Comitato elettrotecnico italiano
- UNI – Ente nazionale italiano di unificazione

Enti di diritto privato

- FONDAZIONE UGO BORDONI

Società soggette agli adempimenti di cui alla disciplina sulla trasparenza

- GSE S.p.A. – GESTORE SERVIZI ENERGETICI

D. Elenco dei Referenti per la prevenzione della corruzione

- Dott. Adriano Ippoliti - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;
- Dott. Francesco Morgia - Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi;
- Dott.ssa Paola Ferri - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica;
- Dott. Paolo Quattrocchi - Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
- Dott. Antonio Dello Iacovo - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

- Dirigente pro-tempore della divisione I - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
- Dott. Donato Casalino - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
- Dott. Sante Grillo - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il nucleare;
- Dott. Giacinto Padovani - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- Dott.ssa Patrizia Scandaliato - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- Dott. Antonello Cocco - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell' informazione;
- Ing. Massimo Pietrangeli - Direzione generale per le attività territoriali;
- Dott.ssa Silvana Serafin - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
- Dirigente pro-tempore della divisione I - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;
- Dott.ssa Gilda Gallerati - Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

Considerata l'articolazione del Ministero sul territorio nazionale, il RPCT ha ritenuto di dover procedere alla nomina di Referenti per ciascuna struttura, come di seguito indicato.

Per la Direzione generale per le attività territoriali, i dirigenti dei 15 Ispettorati sono stati nominati referenti dal competente Direttore:

- Ing. Giuseppe Virgillito – Ispettorato Territoriale Calabria, ad interim Ispettorato Territoriale Lombardia.
- Dr.ssa Carmela Cucca – Ispettorato Territoriale Campania
- Sig.ra Patrizia Catenacci – Ispettorato Territoriale Lazio/Abruzzo, ad interim Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
- Dott.ssa Guida Iorio - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
- Ing. Michelangelo Nicolosi – Ispettorato Territoriale Liguria
- Dott. Amerigo Splendori – Ispettorato Territoriale Puglia – Basilicata – Molise *ad interim* Ispettorato Territoriale Piemonte – Valle d'Aosta
- Dott.ssa Lilla Mangione – Ispettorato Territoriale Sicilia

- Dott.ssa Carmela Smargiassi – Ispettorato Territoriale Toscana, *ad interim* Ispettorato Territoriale Trentino-Alto Adige
- Dott. Paolo D’Alesio – Ispettorato Territoriale Marche e Umbria, *ad interim* Ispettorato Territoriale Sardegna
- Dott. Luciano Caviola – Ispettorato Territoriale Veneto

Per la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese sono stati individuati i seguenti referenti:

- Dott.ssa Domenica Trizio - sede di Bari
- Dott. Beniamino Mazzocchi – sede de l’Aquila
- Dott. Antonio Romano – sede di Napoli
- Dott.ssa Maria Ida Fadda – sede di Reggio Calabria
- Dott. Paolo Guaglione - sede di Cosenza
- Dott. Rosario Aglieri Rinella – sede di Palermo
- Dott.ssa Antonella Fusco – sede di Avellino
- Ing. Paolo Turi – sede di Salerno

Per la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse:

- Ing. Arnaldo Vioto - sezione UNMIG di Napoli
- Ing. Alessio Agazzani - sezione UNMIG di Bologna
- Dott.. Luciano Tudisco - sezione UNMIG di Roma

E. Elenco dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, art. 10 d.lgs. 33/2013

- Dott. CELI Pietro - Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
- Dott. BARCA Salvatore - Segretario Generale
- Dott.ssa LUISI Barbara - Direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio
- Dott.ssa DE ANGELIS Stefania – Gabinetto del Ministro
- Dott. CHIESA Giorgio – Ufficio stampa e Redazione *Web*
- Dott.ssa ALVINO Caterina - Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*
- Dott. IPPOLITI Adriano - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
- Dott. MORGIA Francesco - Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

- Dott.ssa FERRI Paola - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
- Dirigente pro-tempore della div.I - Direzione generale per la politica commerciale internazionale
- Dott. DELLO IACOVO Antonio - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
- Dott.ssa PICONE Paola - Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
- MARTELLI Antonia - Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
- Dott. PALAMIDES Danilo - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
- Avv. PADOVANI Giacinto - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
- Sig.ra CAULI Paola - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
- Dirigente pro-tempore della div. I - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
- Dr.ssa SMARGIASSI Carmela - Direzione generale per le attività territoriali
- Dott.ssa SERAFIN Silvana - Direzione generale per gli incentivi alle imprese
- Dirigente pro-tempore della div. I e Dott.ssa MAURO Adriana - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
- Dott. VECCHIO Gaetano - Dott.ssa GENTILE Maura - Dott.ssa PROIETTI Lucia - Ing. TAMBATO Antonio Maria - Dott. AIELLO Gian Paolo Maria - Dott. FAZIO Mauro - Dott. MORACA Arrigo - Dott.ssa GALLERATI Gilda - Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio